

ATTO DI CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
BENE DI USO CIVICO

Oggetto: concessione per il mantenimento di un impianto TLC in località Premarquart (Maranza)

Il Comune di Trento, con sede legale in Trento, via Belenzani n. 19, Codice Fiscale 00355870221, qui rappresentato dalla Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e patrimoniali dott.ssa Franca Debiasi nata a Cles (TN) il giorno 06 giugno 1967, con domicilio per la carica presso la sede del Comune, a ciò autorizzata giusta Determinazione della Dirigente del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali di data n. 13/....., esecutiva;

e

El Towers S.p.a., società soggetta a Direzione e Coordinamento di F2i TLC2 S.p.a., con sede legale in Lissone (MB), Via Zanella n. 21, iscritta al registro delle Imprese di Monza e Brianza, Partita Iva 01055010969, numero di iscrizione e Codice Fiscale 12916980159, in persona del suo Amministratore Delegato Signor Guido Barbieri, domiciliato per la carica presso la sede sociale, debitamente munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente atto;

convengono e stipulano quanto segue

ART. 1

Il Comune di Trento, di seguito denominato Comune, come sopra rappresentato, rilascia a El Towers S.p.a., di seguito denominata Concessionario, che accetta a mezzo del suo predetto rappresentante, la concessione per l'occupazione permanente del suolo identificato catastalmente dalla p.ed. 1413 del C.C. di Povo, avente natura di bene gravato dal diritto di uso civico a favore della frazione di Povo, con un impianto di proprietà per la fornitura di servizi di pubblica utilità (servizi di telecomunicazione elettronica) di cui al Codice delle Comunicazioni Elettroniche, Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259, il tutto come apparente dalla planimetria allegata.

Il diritto d'uso civico annotato a carico della sopra citata particella risulta sospeso per la durata del presente atto in forza della determinazione della Dirigente del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali n. 13/.....

Art. 2

La presente concessione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e scadenza il giorno 31 dicembre 2033, e con il presente atto si intende regolarizzata l'occupazione per il periodo dal 1 gennaio 2022 alla data di sottoscrizione.

Art. 3

Il rinnovo della concessione, alla scadenza, potrà essere rilasciato solo se conforme alla norma al momento vigente.

La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, così come previsto dall'art. 48 comma 2 del vigente "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" (di seguito Regolamento) approvato con deliberazione del Consiglio comunale 14 aprile 2021, n. 42 e ss. mm. ii.

Art. 4

Sulla predetta area il Concessionario potrà mantenere l'impianto di telecomunicazioni attualmente esistente.

In caso di lavori di modifica, integrazione o di sostituzione dell'impianto installato, dovrà essere preventivamente presentato un progetto che sarà sottoposto all'approvazione dei Servizi comunali competenti, fatte salve le altre autorizzazioni necessarie da parte delle Pubbliche Amministrazioni competenti.

Art. 5

Il Comune, come previsto dall'art. 45, comma 1, del Regolamento, può revocare, sospendere o modificare, con atto motivato, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.

Costituisce inoltre motivo di revoca il mancato pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (di seguito canone) annuo nel periodo di sospensione, come previsto dall'art. 45, comma 2, del Regolamento.

Art. 6

In caso di revoca, rinuncia o scadenza della concessione, il suolo occupato dovrà essere ripristinato a regola d'arte, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla revoca, dalla rinuncia o dalla scadenza, a spese esclusive del Concessionario.

La rinuncia alla concessione dovrà essere comunicata mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni dalla scadenza annuale, indirizzata al Comune.

La rinuncia anticipata esonera il Concessionario dal pagamento del canone dovuto per l'anno successivo qualora venga rispettato il sopra indicato termine di presentazione dell'istanza di rinuncia.

Dovrà inoltre essere corrisposto l'eventuale rateo di canone fino ad avvenuta riconsegna dell'area.

Art. 7

È fatto obbligo al Concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione, concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare e le disposizioni contenute nell'art. 43 (Obblighi del concessionario) e nell'art. 44 (Decadenza ed estinzione della concessione) del Regolamento.

Art. 8

Il Concessionario si impegna e obbliga a mantenere in efficienza l'impianto a propria cura e spese; l'Amministrazione comunale non è responsabile né verso il Concessionario stesso, né verso i terzi, per qualunque danno o molestia possa derivare a chicchessia a causa dell'impianto mantenuto dal Concessionario presso il suolo di cui all'art. 1, in forza del presente contratto.

Art. 9

Il Concessionario dovrà corrispondere al Comune il canone annuo, da versarsi in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ogni anno, così come previsto dall'art. 1 comma 831 bis della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (così come modificato dall'art. 40 comma 5 del D.L. n. 67/2021 convertito in Legge n. 108 del 29 luglio 2021) e dall'art. 50 comma 17 del Regolamento.

Come previsto dal citato art. 1 comma 831 bis della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 tale canone viene quantificato in euro 800,00.

L'importo è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

In caso di omesso, parziale o tardivo pagamento del canone, sono applicati gli interessi e le sanzioni nella misura e secondo le modalità previste dall'art. 56, commi 3 e 4, del Regolamento.

Art. 10

In caso di revoca o di rinuncia della concessione, non ottemperando il Concessionario all'ordine di rimozione delle opere nel termine fissato, l'Amministrazione comunale può disporre direttamente del suolo occupato per provvedere alla demolizione delle opere e al ripristino del suolo, restando il Concessionario obbligato a rifondere ogni relativa spesa.

Art. 11

Per poter attivare la procedura di subentro alla concessione, il Concessionario dovrà fornire tempestiva comunicazione al Comune.

Art. 12

Il Concessionario prende atto a ogni effetto che sino alla formalizzazione della conclusione della concessione, sia in caso di subentro della concessione (ai sensi dell'art. 47 Regolamento) che in caso di risoluzione del rapporto con rimozione del manufatto, egli stesso rimarrà il soggetto a carico del quale permarranno gli obblighi derivanti dal rapporto di cui al presente disciplinare e in tal senso non potrà essere opposto all'Amministrazione comunale, ai fini del pagamento degli adempimenti previsti, l'intervenuto trasferimento di proprietà del manufatto oggetto di concessione.

Art. 13

A garanzia dell'esatto adempimento di tutto quanto disposto nel presente atto, nonché del pagamento del canone, il Concessionario ha costituito idoneo deposito cauzionale dell'importo di euro 49.000,00 mediante fideiussione bancaria n. 279052/22 emessa dalla Banca Popolare di Sondrio il 12 luglio 2022.

Tale cauzione rimane valida fino al rilascio, da parte dell'Amministrazione comunale, di idoneo nulla-osta, a seguito di accertamento del ripristino a regola d'arte del suolo nello stato precedente l'occupazione.

Art. 14

L'area interessata deve essere sempre mantenuta pulita e ordinata.

Art. 15

Per quanto non previsto si rimanda al Regolamento, pertanto la presente concessione può essere modificata o revocata, in virtù della modificazione del medesimo.

Art. 16

Tutte le spese per e in causa del presente atto sono a carico del Concessionario.

Art. 17

Il presente atto è soggetto a registrazione

Letto, accettato e sottoscritto.

Dati della richiesta

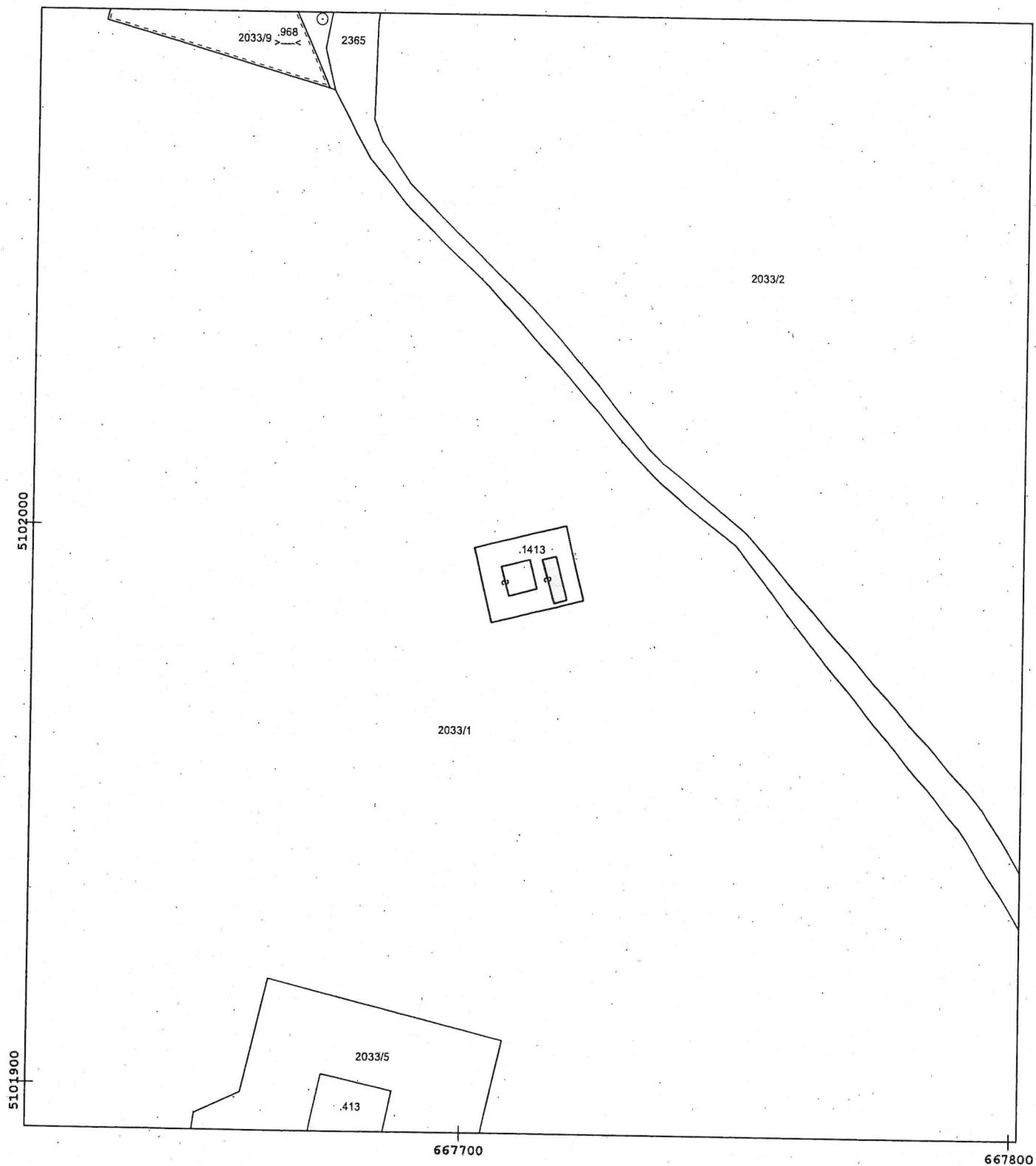
Comune amministrativo: TRENTO (Cod. L378)

Comune catastale: POVO (cod. 285)

Particella Edificiale 1413

Ufficio Catasto competente

TRENTO



Scala originale 1 : 2880
Scala disegno 1 : 1000